



# *Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE  
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95  
QUARANTADUESIMA RIUNIONE – 7 giugno 2004 – RISPOSTE AI QUESITI

**D. (Prominvestment)** Verifica apporti di mezzi propri – modalità per ripianare eventuali perdite - Si pone il caso di un'impresa che, ai fini dell'apporto di mezzi propri previsto dalla Legge 488/92, si è avvalsa di utili ed ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma. Dal bilancio approvato nell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultano perdite consistenti che l'impresa ha tempestivamente ripianato in sede di approvazione del bilancio. Nel dettaglio la società ha coperto la perdita, nel rispetto delle norme previste dalla normativa civilistica, mediante l'utilizzo di riserve disponibili esistenti. Si chiede se tale modalità utilizzata per ripianare la perdita sia compatibile con quanto previsto dalla normativa nel punto 6.8 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000 o se, come sembrerebbe emergere dal contenuto dello stesso punto, la società debba necessariamente effettuare la copertura mediante versamenti di mezzi freschi da parte dei soci, da comprovare attraverso le relative contabili bancarie.

**R.** *Il punto 6.8 della circolare n. 900315/00, relativamente alla possibilità di utilizzare utili prodotti nel corso degli anni di realizzazione del programma ai fini della verifica a consuntivo del capitale proprio effettivamente destinato al programma agevolato, prevede che, qualora dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'anno solare di ultimazione del programma agevolato medesimo risultino perdite tali da determinare uno scostamento ai fini dell'indicatore n. 1 superiore ai limiti consentiti, l'impresa deve comprovare di aver ripianato le perdite nei termini previsti, con le modalità consentite dal codice civile e attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci. Tale disposizione non può che intendersi nel senso che le contabili bancarie sono richieste solo nel caso in cui la copertura delle perdite sia effettuata tramite versamento di mezzi freschi, fermo restando, per le altre modalità previste dal codice civile, i relativi elementi probatori. Resta ferma, comunque, da parte della banca concessionaria, la verifica che le riserve:*

- *in conto futuro aumento capitale sociale costituita con gli utili preesistenti;*
- *ammortamenti anticipati;*

*utilmente costituite (ai fini normativi in parola) per la copertura dell'investimento, non siano state intaccate per la copertura di dette perdite.*

**D. (Prominvestment)** Variazione date del programma e del numero di quote in caso di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Regolamento - La vigente normativa prevede per le domande riformulate che l'impresa richiedente possa apportare modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, purché non vengano apportate variazioni sostanziali al programma. In particolare, le modifiche ammesse possono riguardare

esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa. Si pone il caso di una società che, non essendo stata agevolata sul 14° bando per carenza di fondi, intenda avvalersi della facoltà di riformulare la domanda a valere sul 17° ed abbia nel frattempo ultimato il programma d'investimenti. Le date effettive di avvio ed ultimazione del programma d'investimenti risultano modificate rispetto alle previsioni formulate nella domanda originaria. Posto che il programma dovrà rimanere sostanzialmente invariato e comunque nel suo insieme organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si chiede:

a) se nella nuova Scheda Tecnica ai punti B7.3 e B7.4 le date del programma possano essere aggiornate dalla richiedente inserendo quelle effettive;

b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto a), se possa essere ammesso il passaggio dalle 3 quote di erogazione del contributo indicate nella domanda originaria a sole 2 quote, naturalmente nel caso in cui la durata del programma non risultasse superiore a 24 mesi.

*R. Nel caso di domande riformulate ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del Regolamento la banca concessionaria deve valutare, ai fini dell'ammissibilità, che l'impresa non abbia apportato modifiche sostanziali al programma oggetto della domanda non agevolata. Premesso quanto sopra, in relazione al quesito di cui alla lettera a), si ritiene doveroso l'aggiornamento delle date previste del programma con quelle effettive. Conseguentemente, in relazione al quesito di cui alla lettera b), qualora a seguito dell'aggiornamento delle date del programma l'ultimazione dello stesso risulti intervenire entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria e l'impresa ne abbia fatto esplicita richiesta nella nuova Scheda Tecnica, è necessario altresì modificare il piano di disponibilità delle agevolazioni in 2 quote.*

**D. (Banca dell'Umbria)** Si presenta il caso di una società agevolata la quale ai fini dell'apporto dei mezzi propri previsti dal decreto di concessione provvisoria propone l'utilizzo di una riserva generata a seguito dell'adesione della stessa impresa al condono fiscale (art. 14 legge 289/02). Il bilancio 2002 evidenzia, rispetto al 2001, una riduzione consistente dei debiti a breve, i quali hanno generato una riserva di pari importo, iscritta tra le "altre riserve" del patrimonio netto. Si chiede se tale importo sia considerabile ai fini dell'apporto dei mezzi propri di cui all'art. 6.2 della circolare.

*R. La normativa di riferimento prevede che, ai fini dell'apporto dei mezzi propri di cui al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.07.2000, possano essere utilmente considerate le riserve vincolate costituite da utili e/o ammortamenti anticipati relativi agli esercizi di realizzazione del programma di investimento. Possono essere altresì considerati gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, semprechè le suddette poste non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario. Nella fattispecie esposta la costituzione di una riserva a seguito dell'adesione dell'impresa al condono fiscale non è assimilabile a nessuna delle due modalità sopra descritte e pertanto non può essere utilmente considerata ai fini di cui si tratta.*

**D. (BNL)** Il progetto in esame è stato presentato sull'8° Bando da una S.r.l.

L'ultimo bilancio approvato (relativo all'esercizio antecedente la data di domanda) ed esaminato in istruttoria è quello chiuso al 31/12/1999 che evidenziava uno squilibrio di circa Lit. 10,4 Mld. (5,371 MEuro), ridotto a circa Lit. 3,8 Mld (1,962 MEuro) considerando risconti passivi inerenti contributi incassati su altri progetti agevolati. In base alla dinamica finanziaria prospettata nel business plan numerico, connotata per altro dalla sovrapposizione con precedente programma "488"

(terminato nel 2000), la scrivente Banca non riteneva "opportuno" stabilire una pregiudiziale condizione di riequilibrio in istruttoria. Posto che l'apporto di mezzi propri (interamente mezzi freschi da B.P. numerico) ammonta a Lit. 10 Mld. (5,2 Meuro c.a), rileviamo in sede di seconda erogazione (prima effettuata per anticipazione) che l'impresa ha apportato mezzi propri quale conferimento soci in c/capitale, in parte con immissione di denaro fresco dei soci, in parte con conversione di debiti Vs. soci a breve presenti al 31/12/1999 (accertamenti ancora in corso) e per oltre il 50% con la conversione di preesistenti riserve costituite quali conferimento soci in c/capitale vincolato su precedente programma ex Legge 488/92. La ditta, appellandosi al quesito n. 2.61 della raccolta (Banco di Sardegna 34<sup>a</sup> - 02.10.2001) ritiene di poter liberare la sopraindicata riserva dai vincoli relativi alla precedente operazione "488" e di poter procedere alla conversione (tramite riattribuzione) al progetto in esame non essendo stata posta alcuna condizione di riequilibrio finanziario nel decreto di concessione provvisorio. La ditta inoltre aggiunge che se si fosse proceduto alla restituzione ai soci di detta riserva e ad un contestuale nuovo apporto l'effetto finale sarebbe stato equivalente a quello della mera riattribuzione. Non possiamo comunque esimerci da sottolineare che la riserva in esame è stata comunque contabilizzata e valutata ai fini del preesistente, per altro parziale, equilibrio finanziario concorrendone in misura piena. Considerata che la fattispecie sviluppa ulteriormente il tema introdotto dal citato quesito 2.61 circa i vincoli di mantenimento del capitale proprio e considerato l'impatto sull'indicatore dei mezzi propri riteniamo di dovere richiedere il conforto del Comitato sulla questione esposta.

*R. Il citato quesito 2.61 della raccolta fornisce indicazioni in merito alla durata del vincolo di mantenimento del capitale proprio apportato in relazione al programma agevolato. Fermo restando che la normativa non impone il mantenimento del capitale proprio oltre la data di ultimazione, nella fattispecie in esame l'impresa poteva utilizzare le riserve precedentemente costituite a fronte del precedente programma agevolato ex L 488/92 e svincolate successivamente all'ultimazione del medesimo per effettuare, ai sensi del punto 6.2 della circolare n. 900315/00, gli apporti previsti a fronte del programma agevolato con l'ottavo bando. Tuttavia, l'utilizzo delle suddette riserve ai fini di cui sopra è ammissibile, nel limite delle stesse risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione del Modulo di domanda, solo nella misura in cui dette riserve non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario in relazione al nuovo programma agevolato e stante il già richiamato "squilibrio" del bilancio al 31/12/1999, tutte le riserve di cui sopra andavano sicuramente a concorrere ad assicurare il preesistente equilibrio richiamato dalla circolare.*

**D. (Italease)** Si presenta il caso di una società di produzione e trasmissione radiofonica che intende realizzare una nuova stazione. L'investimento avrà ad oggetto, oltre alla realizzazione di una nuova sede, l'impianto di due nuovi tralicci per il montaggio dei trasmettitori che saranno collocati in due comuni diversi tra loro e diversi da quello in cui verrà ubicata la nuova sede. Da un primo esame tecnico delle caratteristiche dell'investimento, la scrivente ritiene di non poter considerare tali tralicci come "unità produttive autonome" in quanto comunque dipendenti anche in senso più strettamente funzionale dall'attività di invio di segnali radio da parte di una centrale di trasmissione. D'altro canto anche quest'ultima necessità di ripetitori posti in zone diverse sul territorio regionale per poter coprire il medesimo. Si ritiene pertanto che in questo caso l'autonomia riguardi l'intero sistema (sede + tralicci con ripetitore).

*R. Si concorda con l'interpretazione della banca.*

**D. (Assilea)** Si pone il caso di un'iniziativa presentata a valere sull'8° Bando, per il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n.1732 del 25.10.99 posto da Assilea; in particolare, nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla ditta appaltatrice. Premesso che la

ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un mandato senza rappresentanza in data antecedente all'avvio dell'iniziativa, si prospetta il caso che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data antecedente la data presentazione della domanda.

*R. Nel caso prospettato l'avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n. 900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda.*

**D. (RTI Centrobanca SpA)** Premesso quanto segue:

La circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 (Bando Artigiani) prevede:

- al punto 3.1: “sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 52.000,00 euro ed un massimo di 1.549.370,70 euro.”
- Al punto 3.3: “l’ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni”.
- Al punto 11.1: “a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando per le imprese artigiane, quelle rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui alla presente circolare non possono essere presentate, ovvero riformulate né inserite automaticamente ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del regolamento, a valere sul bando ordinario del settore “industria”; le relative domande non sono pertanto ammissibili e sono respinte.”

La circolare n. 946470 del 5 dicembre 2003 prevede:

- Al punto 7.3: “a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le imprese artigiane, con le modalità semplificate di cui al D.M. 21 novembre 2002 ed alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003, le domande di agevolazione rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilità non possono essere presentate – anche se a titolo di riformulazione – a valere sul bando ordinario del settore “industria”.
- Al punto 7.4: “Per le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 7.3 eventualmente presentate ovvero riformulate o inserite automaticamente sul bando ordinario del 2003 del settore industria (17° bando) anteriormente alla data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese interessate possono decidere se mantenere le domande stesse sul bando ordinario ovvero se ripresentarle, necessariamente con le modalità previste dalla suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando per le imprese artigiane; in quest’ultimo caso, si considera quale data di presentazione della domanda, quella della domanda originaria.”

Si richiedono chiarimenti sull’ammissibilità al 17° Bando 488/92 delle domande rispondenti ai requisiti di cui alla circolare n. 946364 ricevute relative a progetti di durata superiore ai 24 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria.

*R. Secondo quanto previsto dal punto 11.1 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, le domande presentate a valere sul bando ordinario dalle imprese artigiane aventi i requisiti di cui alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, quand’anche con riferimento a programmi di investimento di durata superiore ai 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, non sono ammissibili alle agevolazioni e pertanto devono essere respinte.*

**D.** E’ stata presentata una domanda di accesso ai benefici previsti dai Contratti di programma da parte di un Consorzio di PMI per la realizzazione di un centro produttivo in area obiettivo 1, nel

quale concentrare numerose imprese appartenenti alla filiera orafa e del corallo, con ampie tradizioni nell'area regionale di riferimento. Il Contratto di programma proposto riguarda sia le imprese consorziate che il Consorzio stesso, che interviene in qualità di impresa fornitrice, a regime, di taluni servizi per le attività produttive dei consorziati. I programmi di investimento riferiti alle singole imprese del Consorzio per i quali vengono richieste le agevolazioni riguardano investimenti immobiliari e in macchinari e attrezzature specifiche.

Per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature ciascuna impresa indica gli investimenti secondo le proprie esigenze produttive; relativamente alle parti immobiliari (e per gli impianti di complemento), è prevista invece la seguente modalità di realizzazione e di cessione ai consorziati.

Il Consorzio, attraverso una serie di atti risalenti al 2002, ha acquisito alcune aree da una pluralità di soggetti privati per le finalità di cui al progetto ed ha avviato la progettazione del complesso edilizio.

Il Comune, in data 11/3/2002, ha approvato il piano di lottizzazione convenzionata dell'area, ricadente nella classificazione urbanistica "D5" (Industriale ed artigianale), ed ha rilasciato, acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti, la concessione edilizia in data 28 marzo 2003.

Il Consorzio ha quindi affidato ad un'unica impresa, nel primo trimestre del 2003, i lavori di realizzazione del complesso edilizio. Al completamento dell'opera, il complesso sarà collaudato, accatastato e contestualmente frazionato in diverse unità immobiliari, una parte delle quali, corrispondenti ai "moduli aziendali", verrà acquisita in proprietà dai consorziati, in conformità ai contratti "preliminari" di compravendita da questi ultimi stipulati nel 2002 e nella prima metà del 2003 con il Consorzio. Allo stesso modo, al termine dei lavori, il Consorzio trasferirà ai consorziati, la proprietà dei parcheggi interrati. La restante parte delle unità immobiliari, ovvero quelle corrispondenti ai terreni ed alle strutture comuni, agli accessi, parcheggi esterni etc. rimarrà di proprietà del Consorzio.

Sotto il profilo dei costi, l'appalto è stato articolato in modo da tenere distinto il costo degli spazi comuni da quello dei moduli aziendali e dei parcheggi interrati; in tal modo, questi due ultimi costi potranno essere imputati alle diverse unità immobiliari trasferite a seguito del frazionamento, secondo criteri millesimali.

In tal modo, il costo dell'unità immobiliare acquisita da ogni singolo consorziato corrisponderà alla quota del valore di appalto fatturato dall'impresa esecutrice, e non comprenderà alcuna parte attribuibile a "prestazioni" o ricarichi da parte del Consorzio cedente. Per quanto riguarda invece le parti comuni gli oneri di realizzazione saranno a carico del Consorzio proprietario.

All'uopo, la Direzione lavori è stata incaricata di tenere un'apposita separata contabilità delle opere per tenere conto dell'incidenza dei costi per le tre parti di cui sopra, al fine della corretta attribuzione della quota parte dei costi di realizzazione dell'intero complesso ai singoli soggetti subentranti in sede di cessione delle porzioni immobiliari e delle pertinenze.

Il quesito da sottoporre all'attenzione del Comitato Consultivo di cui alla legge 488/92 riguarda la compatibilità della particolare formula di acquisizione degli immobili e la conseguente ammissibilità alle agevolazioni dei costi per le singole imprese consorziate e per il Consorzio. In particolare, assume rilevanza l'ammissibilità dei costi per le agevolazioni in favore dei consorziati acquirenti sia per quanto attiene la voce "modulo" che per quella "parcheggi interrati" mentre, per il Consorzio, rileva l'ammissibilità dei costi correlati con le parti che rimarranno nella sua esclusiva proprietà mentre la disponibilità sarà collettiva dei consorziati.

Appare altresì opportuna la valutazione di ammissibilità per i costi relativi all'acquisizione delle aree e della progettazione del complesso edilizio, inizialmente sostenuti dal Consorzio.

Da ultimo, considerato che la società consortile svolgerà a regime un duplice ruolo (fornitore di servizi produttivi e gestore del complesso immobiliare) risulta opportuno la valutazione del Comitato Tecnico circa i termini di ammissibilità alle agevolazioni in rapporto agli investimenti costituiti dalle parti comuni del complesso immobiliare, diverse dagli spazi a specifica destinazione d'uso (quali, ad esempio, uffici, locali per attrezzature, sale convegno, mensa etc.).

*R. Fermo restando che il Comitato tecnico consultivo legge 488/92 non è competente in materia di contratti di programma, alla luce del fatto che per questi si applica la normativa della legge 488/92, il Comitato ritiene che le modalità di acquisizione dei beni rappresentate nel quesito non costituiscono di per sé elemento ostativo ai fini della concessione delle agevolazioni. Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità debbono essere ovviamente rispettate tutte le disposizioni normative previste per l'accesso alle agevolazioni della legge 488/92, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti richiedenti soprattutto in relazione all'attività svolta o da svolgere.*

**D. (Italease)** Un'impresa operante nella Regione Calabria presenta un progetto per la realizzazione di una nuova unità produttiva destinata alla lavorazione e all'imbottigliamento di olio vergine ed extra vergine di origine comunitaria. Il ciclo di produzione illustrato nel Business Plan prevede le seguenti fasi:

1. approvvigionamento dell'olio di oliva prodotto presso i frantoi oleari (in gran parte dalla Regione Calabria)
2. stoccaggio, decantazione, brillantaggio e filtrazione dell'olio
3. imbottigliamento del prodotto finito (olio vergine e extravergine in confezione da lt. 1 e da lt. 5).

La ditta dichiara che l'attività svolta risulta ammissibile alle agevolazioni perché non trattasi di nuova produzione ma di trasformazione del prodotto la cui produzione (quantità fisica) viene effettuata presso i frantoio oleari.

La scheda IPI Regione Calabria precisa che sono ammissibili tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta e la nota a margine precisa che la quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa. Nel caso in specie non vi è alcun aumento della quantità fisica prodotta perché nel processo non è prevista la molitura delle olive - produzione dell'olio - ma soltanto i processi successivi consistenti, per come già riferito, nella decantazione, brillantatura e filtrazione del prodotto olio prima di essere confezionato per poter andare sul mercato nelle confezioni da lt. 1 e da lt. 5.

Lo stesso POR Regione Calabria tra gli investimenti ammissibili cita quelli finalizzati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (olivicoltura - olive e olio), sul presupposto che mentre la Regione produce il 25% del totale nazionale ne confeziona solo un 3%. Si chiede, sulla base di quanto esposto, se la tipologia di attività rientra tra quelle ammissibili. Si ritiene che il summenzionato progetto sia ammissibile in quanto, non comprendendo il processo produttivo la fase di molitura delle olive e, quindi, l'utilizzo come materia prima delle olive stesse, l'attività oggetto del programma non comporta alcun incremento della quantità fisica prodotta.

*R. Si concorda con l'interpretazione della banca.*

**D. (SANPAOLO-IMI) - Disponibilità immobili - Registrazione /Trascrizione**

Ci vengono contestate delle decisioni sulla non ammissibilità all'istruttoria di domande in quanto a dimostrazione della piena disponibilità degli immobili interessati dal programma di investimenti sono stati presentati contratti di locazione ultranovennale (regolarmente registrati e trascritti) scaduti accompagnati da atti di rinnovo/proroga registrati ma non trascritti nei termini di cui all'art. 2.1 della circolare esplicativa. Si chiede cortese conferma sull'operato della Banca.

*R. Per quanto concerne gli atti di rinnovo/proroga di un contratto di locazione scaduto, si ritiene che agli stessi sia da riconoscere una propria autonomia e valenza e che pertanto le formalità di registrazione e di trascrizione siano da valutare in relazione agli atti medesimi.*

**D. (SANPAOLO-IMI)** - Una grande azienda svolge attività nel Settore della Pubblicità (ISTAT 74.40.2) con locazione degli spazi e gestione degli stessi, a livello regionale. Il programma presentato, oltre alla ristrutturazione dell'immobile ove viene svolta l'attività, prevede la

realizzazione in proprio dei manufatti “Tabelloni pubblicitari” finora commissionati a terzi. In scheda il Settore è stato indicato in “Manifatturiero” (Tipologia Ampliamento) con attività successiva all’iniziativa ISTAT 28.11 (Fabbricazione Strutture Metalliche). Premesso che, a ns. avviso, l’attività permane nel Settore “Servizi” e che si è in presenza di “più attività” con le ovvie conseguenze, il dubbio è sull’agevolabilità dei manufatti che, realizzati nell’unità produttiva, vengono poi dislocati su tutta la Regione.

Sulla scorta dei quesiti e risposte del Comitato Tecnico 8.74 /10.69, ancorchè riferiti ad altre tipologie, riterremmo il programma ammissibile nella sua interezza.

Le spese attengono o.m. per € 1.115.000 e macchinari / Attrezzature per €263.000 (tra cui quelli necessari alla posa in opera dei tabelloni: gruppo elettrogeno 15 – Betoniera 8 – Martello demolitore 4 – Saldatrice 10). L’ubicazione avverrebbe nella stessa Regione o anche, in misura limitata, in altre Regioni a stessa intensità agevolativa.

*R. Stabilito che l’impresa richiedente svolge attività di servizi (pubblicità), la domanda sembrerebbe non ammissibile in quanto riferita ad un programma di investimenti che riguarda invece lo svolgimento di un’attività manifatturiera, attività non svolta a fini commerciali dall’impresa in questione.*

**D (Intesa Mediocredito)** Si presenta il caso di un’azienda dell’Abruzzo, che lavora conto terzi prosciutti crudi - Cod.Istat.15.13, la quale presenta una domanda di agevolazioni per un programma di ampliamento del processo produttivo (ampliamento verticale) che prevede l’aggiunta di lavorazioni in precedenza non svolte (ai prosciutti interi si aggiungerebbero quelli in tagli ed in mattonelle) .

Il progetto risponde alle Condizioni generali di ammissibilità del PSR Regione Abruzzo in quanto non finalizzato all’aumento della capacità produttiva intesa, ai fini della Legge 488, come capacità di macellazione della singola impresa.

Per quanto riguarda, invece, gli Investimenti Ammissibili, che per tale settore devono riguardare esclusivamente la fase di post-macellazione e l’incremento e la valorizzazione delle produzioni con denominazioni protette (DOP, IGP, AS) o in via di riconoscimento (Reg. CE 2081792), la richiedente non è in possesso della certificazione attestante l’iscrizione al competente Consorzio di produzione venendo la propria produzione identificata con il marchio DOP della società collegata a cui la stessa è destinata per il 90% .

In considerazione dell’evidente vincolo produttivo tra le due società, la scrivente banca ritiene che l’acquisizione della suddetta certificazione, seppure in capo alla società collegata, possa essere ritenuta valida ai fini dell’ammissibilità degli investimenti.

*R. Il possesso dei requisiti di ammissibilità degli investimenti deve essere verificato con riferimento alla sola impresa richiedente le agevolazioni e non anche a società collegate.*

**D. (Banca dell’Umbria)** Si pone il caso di tre domande di agevolazione a valere sul XVII bando, presentate da tre imprese di costruzioni, le quali dimostrano la presenza sul territorio (disponibilità) attraverso tre diversi contratti di comodato aventi per oggetto lo stesso immobile ed il medesimo appartamento; nessun contratto di comodato menziona l’esistenza degli altri contratti nè tanto meno le limitazioni nell’uso del bene a causa di diritti che altri soggetti possono vantare. Ai fini di completezza informativa , si precisa, che gli investimenti riguarderanno solo l’acquisto di mezzi d’opera per i cantieri da ubicarsi nelle aree ammissibili della regione vista l’impossibilità di accertare chi ha la piena disponibilità dell’immobile (che è garanzia della presenza sul territorio da parte delle proponenti) potremmo ritenere non ammissibili” tutte e tre le domande.

*R. La piena disponibilità della sede operativa a garanzia di una presenza stabile e continuativa dell’impresa proponente nella regione di riferimento è un requisito di ammissibilità imprescindibile. Nella fattispecie esaminata qualora dai contratti di comodato non si evinca il carattere di piena disponibilità dell’immobile o di parte dello stesso, le relative domande non possono essere considerate ammissibili.*

**D. (MPS Merchant)** Un'azienda operante nel settore manifatturiero ha ottenuto le agevolazioni della L. 488/92 nel corso dell'ottavo bando per un programma di ampliamento della propria unità produttiva. L'impresa intende procedere ad una scissione parziale del suo patrimonio secondo quanto previsto all'art. 2506 del codice civile al fine di conferire l'intera attività produttiva ed i relativi beni strumentali – ad eccezione degli immobili – in una società di nuova costituzione. Ad operazione conclusa si avranno pertanto due aziende con identica compagine sociale: la prima (società ALFA) , già beneficiaria delle agevolazioni, che continuerà a svolgere esclusivamente attività immobiliare e la seconda (società BETA), sorta per scissione della precedente con il conferimento dell'attività produttiva, che proseguirà ad operare nel settore manifatturiero nell'immobile condotto in locazione ed appartenente ad ALFA ma con macchinari ed impianti di proprietà (fra cui quelli oggetto delle agevolazioni).

L'operazione di separazione dell'attività produttiva da quella immobiliare è finalizzata a migliorare lo sviluppo di entrambe le attività, sviluppo attualmente frenato dai diversi margini di redditività, struttura ed incidenza dei costi e grado di rischio. In particolare l'attività produttiva potrà beneficiare di una minore incidenza dei costi fissi e di un maggiore margine di contribuzione con effetti positivi in termini di competitività sul mercato e di redditività del capitale investito; ciò potrà consentire di potenziare più agevolmente l'attività tipica attraverso forme di concentrazione con altre realtà industriali nonché favorire l'accesso al mercato azionario.

L'impresa ALFA ha pertanto avanzato apposita istanza tesa al mantenimento della validità del decreto di concessione delle agevolazioni invocando le norme dell'outsourcing riportate al punto 5.11 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Ad avviso della scrivente Banca Concessionaria il caso in questione non appare perfettamente inquadrabile nell'ambito delle variazioni previste dal cosiddetto "outsourcing"; la citata circolare ministeriale definisce infatti tale operazione come atto con il quale un'impresa trasferisce ad altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda. Nel caso in esame si ha effettivamente il trasferimento di parte dei beni strumentali agevolati (macchinari ed impianti) ma viene anche contemporaneamente trasferita l'intera attività produttiva.

Nel valutare l'istanza avanzata dalla società ALFA si può comunque evidenziare che:

- l'operazione prospettata di spin-off immobiliare appare dettata da ragioni gestionali ed economiche sicuramente condivisibili;
- il soggetto destinatario del trasferimento dell'attività produttiva, pur essendo un'azienda di nuova costituzione, appare sicuramente affidabile ed in grado di condurre l'attività produttiva in quanto naturale prosecuzione della precedente gestione (in concreto le due aziende hanno la stessa compagine sociale);
- l'unità produttiva mantiene la sua integrale unitarietà e restano assolutamente invariati gli obiettivi produttivi, economici, finanziari ed occupazionali perseguiti con il progetto;
- l'interesse pubblico volto ad assicurare l'utilizzo dei beni agevolati appare ampiamente tutelato.

Per quanto sopra esposto saremmo dell'avviso di proporre l'accoglimento dell'istanza in esame che, di fatto, si configura come una fattispecie intermedia tra l'affitto d'azienda e la predetta ipotesi di outsourcing così come disciplinate dalla vigente normativa. Si chiede conferma di tale valutazione.

*R. Il caso esposto si colloca nell'ambito delle previsioni di cui al punto 5.9 della circolare, non potendosi invece riconoscere come fattispecie quella dell'"outsourcing" di cui al successivo punto 5.11 in quanto la società ALFA, beneficiaria delle agevolazioni, ha trasferito alla società BETA l'intera attività produttiva e non solo un ramo d'azienda come previsto allo stesso punto 5.11. Non è possibile dunque il mantenimento della concessione provvisoria in capo alla società ALFA.*

**D. (Banca dell'Umbria)** La circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, al punto 2.6, prevede delle limitazioni per i programmi di investimento a favore delle imprese che svolgono attività di cui alla classificazione Istat 35.11.1 e 35.11.3 (cantieristica navale) e che rientrano nelle categorie indicate alla lettera C) dell'allegato 4

della circolare stessa. Si pone il caso di un'impresa che rientra in tale definizione e che propone un investimento classificabile ai sensi del punto 3.1 della circolare come ampliamento con trasferimento (si riscontra un incremento dell'occupazione ed un aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti); a regime inoltre si riscontra un decremento del rapporto tra fatturato netto e numero di occupati. Poiché la circolare pone, come prima limitazione, "l'ammissibilità solo di programmi di investimento riguardanti l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentare la produttività", si chiede se per produttività si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di dipendenti, così come specificato al punto 3.3 della circolare. Si chiede inoltre, poiché la tipologia di adeguamento ed ammodernamento non può che riferirsi a cantieri esistenti, se con l'inserimento della parola "esistenti" si intenda escludere la tipologia di trasferimento.

*R. Per produttività si deve intendere, anche in questo caso, il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, così come indicato al punto 3.3 della Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000. Per quanto concerne invece l'indicazione di "cantieri esistenti", la stessa non sembra escludere la tipologia di trasferimento. Nel caso prospettato l'iniziativa non risulta ammissibile in quanto manca il presupposto dell'aumento della produttività.*

**D. (Banca dell'Umbria)** Si propone il caso di un'azienda che ha presentato domanda dimostrando la disponibilità attraverso una dichiarazione notarile (rilasciata in data antecedente i termini di chiusura del bando) dalla quale risulta che l'azienda è titolare, attraverso diversi atti, di alcune particelle nel Comune di Ottiglio (AL). Il Notaio dichiara che per due particelle non sono stati trovati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari titoli dai quali sia possibile desumere con certezza l'acquisto dei mappali stessi; in ogni caso sono stati rinvenuti in fotocopia numero otto titoli di acquisto stipulati dalla società nel 1907, da cui risulta che la stessa società acquistava terreni nel Comune di pertinenza, (senza l'indicazione dei dati catastali essendo tali atti molto vecchi). A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata in fase istruttoria un'ulteriore dichiarazione notarile acquisita in data successiva attesta che i titoli, pur non essendo trascritti, poiché all'epoca non esisteva l'obbligo della trascrizione, indicano i terreni su cui si è insediata l'azienda in questione e che senz'altro esistono le condizioni obiettive per l'usucapione.

*R. La domanda deve essere rigettata perché la procedura dell'usucapione doveva essere almeno avviata entro i termini di chiusura del bando.*

**D. (Banca dell'Umbria)** A decorrere dall'11° bando, i programmi presentati dalle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco devono essere rispondenti ai divieti e alle limitazioni posti dal Complemento di programmazione del POR o del PSR della competente regione. Si presenta il caso di una domanda presentata sul 17° Bando ricadente nel settore della "produzione di carni e di prodotti della macellazione (bovine, suine, ovicaprine)" codice Istat 15.11.1a da realizzare nella Regione Calabria la quale prevede nel C.d.P del POR "l'ammissibilità di tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta".

L'iniziativa presentata, rientrante nella tipologia **ristrutturazione**, prevede una serie di interventi per l'adeguamento dell'impianto produttivo (totale di 338.000 euro) senza incremento di capacità produttiva massima teorica come risultante dal punto B.8 della scheda tecnica allegata al modulo di domanda. Il progetto, però, prevede per l'esercizio a regime un aumento della produzione effettiva, dovuta alla possibilità di un maggior grado di sfruttamento dell'impianto (sempre nell'ambito di una costante potenzialità produttiva) e quindi con un miglioramento dei risultati economico-reddituali. Si chiede se il previsto divieto di aumentare la quantità fisica prodotta vada inteso a livello di produzione massima teorica per unità di tempo(e quindi siano da agevolare interventi di sostituzione di impianti obsoleti) o di produzione effettiva.

In tale ultimo caso si chiede con quale strumento sia possibile monitorare la quantità fisica dell'esercizio precedente in assenza di un registro ufficiale tenuto da qualche ente terzo ( in analogia a quanto previsto nel settore dell'olio d'oliva dal registro dei Frantoiani).

*R. Il vincolo del non aumento della quantità fisica prodotta previsto dal POR e relativo Cdp della Regione Calabria va inteso per il comparto carne (bovina, suina ed ovicaprina) nel senso di non*

*aumento della produzione effettiva, in analogia con quanto affermato per il comparto olio di oliva (vedi quesito 8.171). Nel caso di specie una ristrutturazione con incremento della produzione effettiva a regime è da ritenersi inammissibile.*

**D. (Italease)** Una impresa in accomandita semplice costituita da tre fratelli e la madre è stata creata all'indomani del decesso del padre/coniuge avvenuto nel 1996. I fratelli che già lavoravano nell'azienda paterna, hanno continuato l'attività a mezzo dell'azienda ereditata, attività da sempre esercitata dal genitore. I fratelli e la madre, soci della società ed eredi legittimi del patrimonio del de cuius e quindi anche dell'immobile in cui si esercita l'attività aziendale (di cui hanno fornito nota di trascrizione della denuncia di successione), hanno regolarizzato la società di fatto in società in accomandita semplice, con atto pubblico di notaio del 27/06/1997 regolarmente registrato. All'atto di regolarizzazione è allegata la situazione patrimoniale al 31/05/1997 e nelle immobilizzazioni materiali non risulta l'immobile. Sebbene manchi un atto formale quale un contratto di comodato gratuito in forma scritta a perfezione dello status di disponibilità dell'immobile all'attività aziendale, e sebbene l'ente sia dotato di soggettività giuridica non confusa con le persone fisiche parti della compagine sociale e quindi coi loro diritti e patrimonio, per il fatto che nel concreto i soci della società di persone eredi dell'azienda di famiglia operanti nel sito sono proprietari per intero dell'immobile in cui si esercita da oltre 40 anni l'attività aziendale, considerata la volontà dei soci di mantenere, senza soluzioni di continuità, la destinazione dell'immobile all'attività aziendale sin dal 1996 anno della morte del genitore, per il fatto che la società ha durata fino al 2050, si ritiene che nella ratio del punto 2.1 della circolare la società assolva verosimilmente agli obblighi della circolare. Si chiede di esprimere un parere sulle conclusioni cui la Banca concessionaria è giunta, eventualmente integrando la documentazione in possesso, con un contratto di comodato gratuito registrato.

*R. Il punto 2.1 della circolare prevede espressamente le forme e i tempi con cui deve essere comprovata, in capo all'impresa richiedente le agevolazioni, la piena disponibilità degli immobili interessati dal programma di investimenti. Il caso prospettato non risponde alle condizioni prescritte.*

**D. (Interbanca)** Un'impresa operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi di origine industriale e commerciale ha presentato domanda di agevolazione per un nuovo impianto destinato ad una nuova attività: la movimentazione di merci relativamente a trasporti marittimi nel porto di Brindisi (codice Istat I.63.11.2). L'investimento consiste esclusivamente nell'acquisto con il sistema della locazione finanziaria di una gru montata su carrello gommato che, date le dimensioni e le caratteristiche, non può circolare su strada, insieme ad alcuni altri macchinari che serviranno per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimentazione merci. L'impresa richiedente, non disponendo di alcuna unità produttiva nell'area portuale di Brindisi, ha presentato esclusivamente la "Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali" rilasciata dall'Autorità portuale di Brindisi nell'anno 2003 e la relativa richiesta di rinnovo per l'anno 2004, essendo la stessa di durata annua.

In tale autorizzazione non viene indicata alcuna area di cui la richiedente possa disporre per collocare le attrezzature ed i macchinari oggetto del programma di investimento, né tanto meno la richiedente dispone all'interno dell'area portuale di una sede amministrativa per coordinare l'attività svolta.

La richiedente dispone di una sede secondaria a Brindisi, che però non viene indicata né all'interno del business plan, né all'interno della scheda tecnica, come possibile unità locale connessa alla nuova attività produttiva. Tale sede, ubicata in Strada per Piccoli, a circa 4 Km dal porto, è connessa all'attività dell'impresa relativa agli interventi nel settore ecologico (spurghi, flussaggi, decapaggi, pulizia, trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti).

Si chiede sia ammissibile alle agevolazioni.

*R. Nel caso esposto l'unità produttiva oggetto del programma sembra coincidere con l'intera area portuale e il titolo di disponibilità consistente nell'autorizzazione della competente Autorità portuale è ammissibile laddove, per effetto di disposizioni normative o per prassi consolidata preveda che l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali venga rilasciata necessariamente con cadenza annuale ma rinnovabile.*

**D. (Italease)** Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 900444 del 12 Novembre 2002 relativamente al comparto agroindustriale ed ai sensi della L. 488/92 è da intendersi che i "limiti regionali di trasformazione spesso presenti nei POR e nei PSR sono da considerarsi riferiti alla singola impresa" ed ancora che "il recupero di capacità abbandonate sarà possibile solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che più imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacità regionale". In diversi casi la banca scrivente si è trovata di fronte ad ipotesi di "trasferimento" (recupero) di una determinata capacità produttiva da un soggetto giuridico (prima società) ad un altro (seconda società) laddove il primo cessa completamente quella produzione trasferendola al secondo, o cessa di esistere ed il secondo rappresenta di fatto una continuazione dello stesso in virtù di:

- Coincidenza della compagine societaria della seconda società rispetto a quella della prima società;
- Compagine sociale della seconda società da cui possa ravvedersi un passaggio generazionale (di padre in figlio) dell'attività e quindi della capacità produttiva;
- Operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- Altre operazioni straordinarie quali scissione, trasformazione o fusione intervenute tra le due aziende;
- Costituzione di società unica da parte di più produttori singoli.

Sebbene ai sensi della citata circolare l'ipotesi del nuovo impianto sarebbe da escludere, la scrivente ritiene di poter ravvisare nei casi su elencati situazioni di recupero di capacità abbandonate ammissibili ai fini della L. 488/92. Analogamente si ritiene di poter procedere nel caso in cui una determinata produzione normalmente affidata all'esterno sia quindi riacquisita da parte dell'azienda richiedente che a tal fine decide di approntare una nuova unità produttiva, ferma restando la valutazione sulla economicità e convenienza economica dell'operazione in questione e sulle motivazioni che l'hanno determinata. E' ovvio che la Banca dovrà acquisire tutta la documentazione utile alla verifica di quanto sopra descritto e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della prima società di abbandono della capacità produttiva da far "recuperare" esclusivamente alla seconda società.

*R. Si ribadisce quanto già espressamente previsto nella richiamata circolare n. 900444 del 12 novembre 2002: il recupero di capacità abbandonate, ai sensi della legge 488/92, sarà possibile solo da parte della stessa impresa, a prescindere quindi da qualsiasi cambiamento degli assetti proprietari, in modo da evitare che, qualora altre imprese possano beneficiare di tale condizione, si determini, di fatto, un aumento della capacità regionale.*

**D. (Intesa Mediocredito)** Si presenta il caso di un'azienda che intende realizzare un porto turistico, ulteriore attività ammissibile della Regione competente, prevedendo una spesa complessiva di circa Keuro 21.000,00. Il progetto insisterà su un'area di proprietà sociale per la parte ricettiva, su un'area demaniale per quella infrastrutturale, per cui è già stata rilasciata concessione demaniale trentennale, ed infine sullo specchio d'acqua antistante il porto, su cui sono previste opere di salvaguardia e di protezione della costa (barriera frangiflutti) per ca. keuro 2.700,00, in forza di un'autorizzazione compresa nella concessione demaniale. Detta autorizzazione prevede un generico impegno alla restituzione al pubblico uso del mare (Demanio Marittimo – Regione Basilicata) delle opere di protezione senza alcun riferimento temporale.

Le opere, che genereranno costi capitalizzati nei bilanci della richiedente, non ricadono all'interno del perimetro del porto stesso essendo unicamente un'infrastruttura di protezione della costa ma

sono assolutamente indispensabili per la funzionalità del porto turistico a cui sono univocamente finalizzate per cui si ritiene che le stesse possano essere interamente ammesse alle agevolazioni alla stregua di opere di sistemazione del suolo.

**R.** *Si concorda con la valutazione della banca concessionaria.*